

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3751 del 17/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BASOLI E RAMBALDI SAS DI FERRI MASSIMO & C per l'impianto destinato ad attività di Costruzione e Commercio di Botole e di Griglie Stradali, sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 661
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3829 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BASOLI E RAMBALDI SAS DI FERRI MASSIMO & C per l'impianto destinato ad attività di Costruzione e Commercio di Botole e di Griglie Stradali, sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 661.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società BASOLI E RAMBALDI SAS DI FERRI MASSIMO & C (C.F. 03043030372 e P.I. 00591261201) per l'impianto destinato ad attività di Costruzione e Commercio di Botole e di Griglie Stradali, sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 661, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la società BASOLI E RAMBALDI SAS DI FERRI MASSIMO & C a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società BASOLI E RAMBALDI SAS DI FERRI MASSIMO & C (C.F. 03043030372 e P.I. 00591261201) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 661, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 661, ha presentato, nella persona di Stefano Sgarzi, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 01/03/2016 (Prot.n. 3845) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 4009 del 02/03/2016 (pratica. n. 23/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/03/2016 al PGB0/2016/3543 e confluito nella **Pratica SINADOC 9987/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 02/11/2016, PGB0/2016/20571, ha trasmesso al Comune di Medicina e ad APRAE SAC di Bologna parere con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con nota Prot.n. 21936/2016 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/12/2016 al PGBO/2016/24307, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 13/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BASOLI E RAMBALDI DI FERRI SAS
Comune di Medicina (BO), via Sant'Antonio n. 661

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Medicina (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici dell'attività di produzione botole in cemento e acciaio uniti a quelli di una civile abitazione.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2016/20571 del 02/11/2016, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 3845 del 01/03/2016, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/12/2016 al PGBO/2016/24307. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 9987/2016

Documento redatto in data 06/06/2017

Rif. Prot. n.3845 del 01/03/2016
Tit. 06 Cat. 9
Pratica Suap n. **23/2016**
Trasmissione PEC

A **ARPAE**
Strutture Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: nulla osta ad autorizzare in AUA lo scarico in corpo idrico superficiale di acque domestiche - Via Sant'Antonio n. 661 – Ditta Basoli e Rambaldi SAS di Ferri Massimo & C.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA per la matrice scarichi in acque superficiale di acque reflue domestiche – prot. n. 3845 del 1/3/2016 - presentata dal p.i. Stefano Sgarzi, iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Bologna al nro. 1702, su Procura speciale del Sig. Massimo Ferri, nato a Bologna (BO) il 25/3/1972 – C.F.: FRRMSM72C25A944R - in qualità di titolare della Ditta Basoli e Rambaldi SAS di Ferri Massimo & C con sede a Medicina (BO) in Via Sant'Antonio n. 661 – C.F.: 03043030372 e P.Iva: 00591261201 – provenienti dall'attività di costruzione e commercio di botole e di griglie stradali ubicata a Medicina (BO) in Via Sant'Antonio n. 661;

Visto il contributo istruttorio di ARPAE- ST Imola SINADOC 9987/16 che si allega quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la documentazione agli atti;

AUTORIZZA

Il Sig. Massimo Ferri, nato a Bologna (BO) il 25/3/1972 – C.F.: FRRMSM72C25A944R - in qualità di titolare della Ditta Basoli e Rambaldi SAS di Ferri Massimo & C ad immettere in acque superficiale di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di costruzione e commercio di botole e di griglie stradali ubicata a Medicina (BO) in Via Sant'Antonio n. 661, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, di cui al contributo istruttorio di ARPAE ST Imola:

- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica,
- Al primo intervento di ristrutturazione sia prevista la separazione ed il trattamento in adeguato degrassatore delle acque saponose provenienti dai bagni, come previsto dalla DGR 1053/2003,
- tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento secondario siano costituiti e dimensionati in conformità alla DGR 1053/03 e smi.
- l'impianto di depurazione a fanghi attivi sia dotato di idoneo sistema di allarme acustico e visivo atto a segnalare eventuali rotture o guasti all'impianto stesso; sia inoltre sottoposto a

regolari operazioni di verifica/manutenzione/controllo, nonché al periodico svuotamento dei fanghi di supero.

- la gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in particolare non dovranno essere svolte attività che possano dar luogo a dilavamento, con rilascio di sostanze inquinanti, delle acque meteoriche;
- venga eseguita periodica pulizia dei pozzetti degrassatori, della fossa Imhoff, dei pozzetti raccordo/ispezione, con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- i fanghi derivanti da dette operazioni siano raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti;
- siano effettuate periodiche verifiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di Controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali
- il Titolare degli scarichi è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
- è altresì tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque
- nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata.

E' fatto obbligo, inoltre:

- di osservare le norme del Regolamento di fognatura e depurazione;
- di rendere sempre accessibile anche dall'esterno il pozzetto di prelievo;
- di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.

- Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori indicazioni e/o prescrizioni di A.R.P.A. – Distretto territoriale di Imola.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, in materia ambientale, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

La presente costituisce atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non sostituisce eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie, ai sensi della normativa vigente, al fine della realizzazione di eventuali opere edili.

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - suap@comune.medicina.bo.it

comune.medicina@cert.provincia.bo.it - suap@pec.comune.medicina.bo.it

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-SAC– ai fini dell’adozione di AUA –
Matrice scarichi di acque domestiche in corpo idrico superficiale.

Distinti Saluti

Il Responsabile Servizi alle Imprese
(*Dott.ssa Jessica Torri*)
Firmato digitalmente

RbO:\Edilizia_Urbanistica\Edilizia_Privata\FASCICOLI_FABBRICATO\Sant'Antonio\661_Basoli
Rambaldi\Suap n. 2016_23 Richiesta di AUA Prot. n. 3845_2016\Nulla osta 3845_2016 Basoli e
Rambaldi.doc

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.